

Adunanza del 22 settembre 1915

Sono presenti: il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Clorici, Rosmini e Verardo, il Direttore Generale Cocci ed i Sindaci Bai, naldi ed Sicardi.

È giustificata l'assenza dei Consiglieri Anactorio, Beneduce, Guerra e Piretti.

1. Comunicazioni del Direttore Generale:

a) Rischio di guerra

Il Direttore Generale riferisce la situazione al 21 settembre corrente dei capitali assicurati contro il rischio di guerra, i quali ammontano, complessivamente a L. 19.599.836, 93, per 2566 polizze, contro L. 261.443, 81 di sovrappremii. Di queste polizze, 875 riguardano assicurati appartenenti all'esercito attivo, per L. 6.604.949, 36 di capitale assicurato, contro L. 251.253, 81 di sovrappremii, e 1631 polizze riguardano assicurati della Milizia Territoriale, per L. 12.994.886, 67 contro L. 16.590 di sovrappremii.

I sinistri, fino ad ora, sono stati complessivamente 46, per L. 243.493, 43 di capitale assicurato; dei quali 11 si riferiscono a polizze del portafoglio acquistato dalle varie Compagnie private, ed importano L. 54.614 di capitale assicurato, e gli altri 35, per L. 219.477, 45

dy



si riferiscono a polizze emesse dallo Istituto

b) Produzione

Il Direttore Generale riferisce quindi su l'andamento della produzione. Le proposte presentate dal 1° gennaio al 21 settembre ammontano a Lit. 52% per Lit. 102.511.835,55 di capitale da assicurare; le polizze emesse sono 12.694 per Lit. 90.828.120,65, e quelle perfezionate 10.211 per Lit. 42.445.054,02 di capitale assicurato. Nel corrispondente periodo dell'anno 1914 erano state perfezionate numero Lit. 534 polizze, per un capitale complessivo di Lit. 105.039.494,90, con una eccedenza in più di Lit. 4323 polizze per Lit. 32.594.740,88.

2. Cassa Nuova Pensioni di Torino.

Il Direttore Generale da lettura della seguente nota del 28 agosto u. s. con la quale il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha risposto alla lettura dello Istituto, approvata dal Consiglio di Amministrazione, relativa alla determinazione dei premi unici da assegnarsi agli ex soci della Cassa Pensioni di Torino, trasferiti come assicurati allo Istituto Nazionale:

Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio

Roma, addì 28/8/1915

Direzione Generale del
Credito e della Previdenza

Divisione 12
Sezione 2

To. { di Protocollo 26053
della Direzione

Disposta a lettera 3 corr.

Cassa Pensioni di Torino

Sig. Direttore Generale
dell'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni

Questo Ministero ha attenta-
mente esaminato le argomentazioni vol-
te dalla S. V. nei riguardi della determi-
nazione dei premi unici da assegnarsi
agli ex soci della Cassa Pensioni di
Torino trasferiti a codesto Istituto.

Dalla definitiva valutazione del
patrimonio della Cassa al 30 giu-
gno v. s. e dal definitivo piano di
riparto delle attività, teste comuni-
cate dal R. Commissario, risulta
che le attività assegnate a codesto I-
stituto ammontano, in base ai cri-
teri di valutazione accordati, a Li-
re 51.619.017,42: batte in compo-
sto delle L. 16.524.921,43 (che rappre-
sentano il complesso delle quote di
riparto per soci trasferiti a codesto
Istituto secondo la tabella allegata
al piano di riparto approvato da
questo Ministero) e ha una diffe-

duj

ferenza di $\text{L. } 5.094.095,99$.

A costituire questa differenza concorrono oltre al residuo netto del patrimonio, una parte del fondo di riserva già stanziato dal R. Commissario nel precedente piano di riparto.

Ora, poiché la differenza su indicata, che rappresenta un incremento medio annuo del $4,243\%$, è costituita anche da aumenti patrimoniali, non sarebbe opportuno e neppure equo che nessuna parte di tale quota fosse accreditata ai Soci in aumento di capitale. Giova ripetere che la quota di cui nella lettera su ricordata fu stabilita come minimo e che fin dal principio fu data, in ripetute occasioni, affidamento ai Soci che, in aggiunta a tale quota, essi avrebbero concorso ad un riparto supplementare della parte realizzabile del fondo di riserva. Ciò permesso si osserva che dai risultati conseguiti in questo Ministero, né il R. Commissario, potrebbero attestare che ai Soci trasferiti a codesto Istituto spettino solo le quote indicate nel piano di riparto, rimanendo accreditato a codesto Istituto un rendimento netto del $4,243\%$ per cento annuo.

D'altra parte codesto Istituto riconoscerà che non è il caso di procedere ad una analisi quantitativa del caso, ma è costituita l'incremento medio percentuale sopra

dicato, essendo assai complessa e laboriosa la determinazione dell'effettivo saggio di rendimento patrimoniale conseguito nel periodo 1° gennaio 1913 - 30 giugno 1915; quindi conviene riferirsi ad uno dei criteri presuntivi già indicati da questo Ministero. Al tal fine si fa presente che dagli allegati al piano di riparto, approvato da questo Ministero risulta, che i saggi annuali medi di impiego dei capitali della Cassa Pensioni furono nell'ultimo quinquennio i seguenti:

3,6964; 3,4603; 3,8242; 3,8950; 3,9080.

Senonchè codesto Istituto osserva che, essendo parte contraente non potrebbe di proprio arbitrio fissare sulla somma ad essa trasferita i summi urici da assegnare ai soci; e, poichè questo Ministero conviene nella opportunità di un tale rilievo, non ha difficoltà a dichiarare fin d'ora che farà proprio quello dei due criteri suindicati che codesto Istituto ritenga preferibile.

Ad

Che se poi codesto Istituto volesse suggerire altro criterio, razionale e di facile applicazione, questo Ministero non mancherà di esaminarlo con premura.

Ed vorrebbe così al risultato cui l'Istituto giustamente chiede e cioè che sia il Ministero a determinare il saggio di rendimento che l'Istituto stesso accrediterà e col quale si risale sulla quota trasferita dal R. Commis-



sarà con effetto al 30 giugno 1915 a quella al 1° gennaio 1913 e alle diverse date di ricorrenza dei contratti.

Gradirei un cortese sollecito riscontro.

p. Il Ministro
G. Collofari

Il Direttore Generale osserva che il Ministero non accetta di assumere la determinazione della somma da accreditare a titolo di premio unico alla massa dei soci della Cassa Pensioni di Torino trasferiti allo Istituto Nazionale; ciò che risponde al voto precedentemente formulato dal Consiglio di Amministrazione. Rimane la questione relativa al provento incrementato della somma di L. 46.524,92,43 che rappresenta il complesso delle quote di riparto secondo il piano approvato dal Ministero.

D'accordo col Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Verardo, si è nuovamente esaminato se un prelevamento debba o possa essere fatto sulla somma di L. 5.094.095,99 (differenza fra l'ammontare delle attività assegnate all'Istituto in base ai criteri di valutazione ricordati e il complesso delle quote di riparto) per accreditarlo a favore degli assicurati in aggiunta all'importo delle quote di riparto riferite alla data in cui la liquidazione passò allo stato di liquidazione (31 di

- 33 -

cerchie 1912). Ed in massima, sia per le considerazioni già tenute presenti dal Consiglio di Amministrazione, sia per il motivo che in tanto può ammettersi che una parte non determinabile della riserva accantonata dal R. Commissario, abbia concorso a formare la detta differenza, in quanto l'Isbitato si assoggette all'onere di eccezionali valutazioni, parebbe che dovesse preferirsi per l'ammite che tutta la suddetta differenza spetti allo Isbitato, salvo ad accreditare ai soci trasferiti posteriormente al 1° gennaio 1913 l'interesse loro dovuto dal 1° gennaio alla effettiva iscrizione. Tuttavia, per ovvie ragioni di opportunità, per secondare le vedute del Ministero, è sembrato che non converga insistere; e che, esaminando la questione con criteri pratici, possa consentirsi di accreditare di una modesta percentuale le quote assegnate ai soci trasferiti allo Isbitato.

Il Consiglio, sentite le comunicazioni del Direttor Generale, delibera di consentire che sia portata ad innalzamento delle quote assegnate ai soci trasferiti all'Isbitato (accertate alla data del 31 dicembre 1912 in L. 524.921.43) il mezzo per cento, e cioè la somma di L. 232.624,60.

3. Personale. - Domanda di riassunzione in servizio del Sig. Caldara Monti, dimissionario.

Il Direttore Generale riferisce che il Signor Caldara Monti, già Controllore di Cassa delle Istituzioni del quale il Consiglio accettò le dimissioni con debita ragione del 13 luglio scorso, ha chiesto di essere riammesso alla dipendenza delle Istituzioni anche con mansioni diverse, e con retribuzione inferiore a quella di cui precedentemente godeva.

Il Comitato Permanente, considerando che il Signor Caldara Monti, essendo stato sempre adoleto, fino dalla sua assunzione presso la Popolare, al servizio di cassa, non potrebbe essere utilmente adibito ad altro ufficio; e che per il servizio di cassa egli si è dimostrato inadatto, anche per la grave sordità della quale è affetto, ha espresso parere sfavorevole a tale domanda.

Il Consiglio, seguendo il parere del Comitato Permanente, delibera di non accogliere la domanda di riassunzione in servizio presentata dal Signor Caldara Monti Amigo.

4. Incarico delle funzioni di controllo alla Cassa della Direzione Generale.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale,
 Su conforme proposta del Comitato Permanente,
 Il Consiglio delibera che le funzioni di controllo
 alla Cassa della Direzione Generale siano definitivamente
 affidate all'av. Goffredo Craveri, il quale le ha prov-
 visoriamente disimpegnate con buon esito dopo le di-
 missioni del Signor Valdara Monti.

2. Esoneo dalla imposta di Rischiera Mobile
 sugli interessi dei crediti ipotecari ceduti allo
 Istituto da Compagnie private.

Il Direttore Generale riferisce che, in occasione della
 estinzione di un mutuo ipotecario ceduto allo Istituto dal-
 la "Popolare" i mutuatariii F.lli Crespi chiesero la resti-
 tuzione della imposta di richiesta mobile che essi, quin-
 sta una clausola del loro contratto, avevano pagato su-
 gli interessi del mutuo, e della quale l'Istituto aveva
 ottenuto la rifuisione, in forza dell'articolo 10 della legge
 4 aprile 1912 che esonera l'Istituto dall'obbligo di corri-
 spondere l'imposta sui propri redditi.

dos

Poiché a taluno era parso dubbio se di questo privile-
 gio accordato all'Istituto potessero fruire i mutuatari-
 iii, fu proposto il quesito di massima al Ministero
 delle finanze, il quale, con nota del 4 settembre, osser-
 vando che non è in base ad una convenzione interve-



sunta fra le parti che l'amministrazione possa pre-
tendere il pagamento di una imposta per legge non
deputa, ha dichiarato di ritenere che l'Ufficio non
può pretendere dai mutuatari il rimborso della im-
posta di ricchezza mobile su l'interesse dei mutui ad-
esso ceduti dalle Compagnie private, essendo evidente
che il fatto contrattuale relativo, tassativamente subordi-
nato alla condizione che l'imposta fosse dovuta, è ca-
duto nel nulla.

Il Consiglio prende atto.

6. Assicurazione collettiva: Salariati della
Amministrazione provinciale di Forlì.

Il Direttore Generale presenta al Consiglio un
progetto di assicurazione collettiva, concernente quat-
tordici impiegati della Amministrazione Provinciale
di Forlì, sul quale si è già pronunciato favore-
volmente il Comitato Permanente.

La forma assicurativa richiesta è la vita intera
a premi temporanei, con pagamento del premio
fino al 65° anno di età. L'età massima degli as-
sicurandi è di anni 39, la minima di anni 22.

L'ammontare complessivo dei premi annui è di
L. 500, e il capitale assicurato è di L. 2000 per ciascuno

degli assicurandi.

La Deputazione Provinciale di Forlì, contraente della assicurazione collettiva, richiede anche la copertura immediata del rischio di guerra per quelli tra i suoi dipendenti soggetti al servizio militare.

A questo proposito l'Ufficio Attuariale ha rilevato che a tale concessione si applicherebbero le norme vigenti, essendo ormai trascorso per gli assicurandi già sotto le armi il termine massimo consentito.

Ma, poiché fino dal 23 luglio scorso, l'Amministrazione della Provincia di Forlì, con regolare deliberazione che è in atti, decretava di assicurare i 14 cantonieri, il Direttore Generale ritiene che possa consentirsi la copertura del rischio di guerra, e la retrodatazione dei contratti al 23 luglio. Dello stesso avviso è stato il Comitato Permanente.

W

Dei 14 assicurandi, sei non sono soggetti al servizio militare per riforma, cinque appartengono alla Terziaria, e i rimanenti alla prima categoria.

Il progetto in parola è stato redatto sulla base della tariffa N. 2 senza alcun addebiamento; e quindi può essere corrisposta alla Agenzia Generale di Forlì la provvigione normale.



Il Consiglio, unita la relazione del Direttore Generale;

Su proposta del Comitato Permanente, approva il progetto di assicurazione collettiva per i salariati della Amministrazione Provinciale di Forlì, alle condizioni sopra indicate.

4. Prestiti per costruzione di case popolari.

Il Direttore Generale ricorda che, con l'art. 10 unico della legge 8 aprile 1913 N. 507 l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è stato autorizzato a compiere le operazioni di prestiti previste dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1908 N. 89 sulle case popolari e economiche, entro il limite massimo di due milioni all'anno e fino al totale complessivo di dodici milioni di lire, con le modalità da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e da approvarsi dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La necessità di speciali norme che disciplinino le operazioni di cui trattasi, trae origine non solo tanto dal testo della legge, ma apparisce vieppiù manifesta ed imprescindibile, dall'ordine del giorno votato dal Senato del Regno in questi precisi termini:

« Il Senato invita il Governo a stabilire prima


„dell'applicazione della presente legge, le modalità occor-
 „renti nelle operazioni ora consentite all'Istituto Na-
 „zionale delle Assicurazioni sulla durata della vita del-
 „l'uomo, in modo che queste nuove operazioni offrano
 „le maggiori garanzie, sia in rapporto alla solidità del
 „mutuo da stipularsi, sia in rapporto alla disponibilità
 „annuale dell'Istituto.»

Questo ordine del giorno veniva accettato dal Mini-
 „stro, il quale soggiungeva che sentiva tutto l'in-
 „teresse di garantire nel modo più completo possibile
 „le operazioni da farsi dall'Istituto, confermando così
 „le dichiarazioni espresse dal relatore On. Frola, per
 „spiegare l'ordine del giorno formulato dall'Ufficio
 „Centrale.

Or

Chiara pertanto traspariva dal complesso della
 „discussione parlamentare il concetto che le norme
 „per l'applicazione della legge debbano essere precipua-
 „mente intese a stabilire le maggiori garanzie in
 „ordine alla solidità dei mutui da concedersi.

Ciò premesso, non dev'essere nascosto che qualche
 „dubbio circa la convenienza di siffatte operazioni da
 „parte dell'Istituto è stato sollevato nel senso che le
 „medesime non rappresentino un modo di impiego
 „dei più umplivi, dei più redditizi e dei più sicuri;
 „ma anche a prescindere dalle circostanze che dettero ori-



giurò alla legge e degli insubordinamenti solennemente dichiarati dal Governo, debbasi considerare che l'Ente, tutto già che a contrarre impegni per simili mutui originariamente assunti da Società private di assicurazioni e ad esse trasferiti con la cessione dei rispettivi portafogli.

È già a conoscenza dell'On. Consiglio che la Cassa Mutua Pensioni di Torino va a consegnare all'Istituto, fra le altre attività corrispondenti alla parte del patrimonio assegnata al gruppo degli ex soci passati all'Istituto stesso, il ragguardevole importo di L. 16.409.080 di prestiti per case popolari che non tutti presentano sicurezza di buon esito, e per alcuni dei quali non sono al corrente le riscossioni delle rate convenute.

Venuto conto di tutto quanto fu esposto, il Direttore Generale, d'accordo col Vice Presidente e col consigliere Verardo, ha compilato e presentato lo schema delle norme in parola al Comitato Permanente, il quale, dopo ampio e minuzioso esame, ha espresso su di esse parere favorevole, deliberando nella seduta del 17 corrente di sottoporle alla approvazione dell'On. Consiglio.

Partendo dal concetto essenziale di procurare che i prestiti concessi dall'Istituto rivestano le maggiori

possibili cautele, il Comitato Permanente ha dovuto ri-
 conoscere che, solo adottando la forma del mutuo ad ammor-
 tamento assicurativo, si ottiene una garanzia quasi assolu-
 ta, mentre in pari tempo si viene a favorire l'incremento
 delle operazioni di assicurazione.

E le norme appunto, su cui l'On. Consiglio è chia-
 mato a deliberare, prescrivono esclusivamente tale forma,
 stabilendo le modalità con le quali le operazioni debbono
 essere attuate ed avere il loro regolare svolgimento.

Così, a parte la iscrizione ipotecaria di primo
 grado sugli immobili, cui le sovvenzioni si riferiscono,
 ed altre cautele accessorie, si è anche avvisato alla cor-
 rispondenza di garantire il puntuale pagamento dei
 premi corrispondenti ai capitali anticipati sulle po-
 lizze di assicurazione, sopra questo che si può princi-
 palmente raggiungere con le delegazioni sugli stipen-
 di, specie quando i soci delle cooperative ed enti sono
 impiegati di Amministrazioni pubbliche.

Drj

Non si è peraltro creduto di potere escludere le so-
 cietà private, per fare fruire del beneficio della leg-
 ge anche le classi di persone i cui voti ed i cui inte-
 ressi hanno notevolmente influito alla adozione di essa.

Naturalmente nella costruzione della speciale Tarif-
 fa per assicurazione mista ad ammortamento assicu-
 rativo l'Ufficio Attuariale dovrà tenere conto per la

determinazione del premio globale, sia del rischio di morte sia del rischio d'impiego, con l'aggiunta pure degli interessi sull'anticipazione, per modo che ogni eventualità rimanga preveduta e non adeguato presidio agli effetti del buon esito delle operazioni.

Il Presidente avverte che egli non poté intervenire alla adunanza del Comitato Permanente nella quale furono esaminate le norme onde trattarsi, ma che le ha attentamente studiate, ed è d'accordo coi colleghi nel proporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva le norme per la concessione di prestiti per costruzione di case popolari ed economiche, nel testo che qui di seguito si trascrive:

Art. 1°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni esercita le operazioni di prestiti di cui nella legge 8 aprile 1915 N. 507 con le seguenti norme e, per quanto non è da esse preveduto, sotto l'osservanza delle disposizioni della legge (sesta unica) 27 febbraio 1908 N. 89 del regolamento.

Art. 2°

I prestiti sono esclusivamente concessi contro la stipulazione di una assicurazione mista che garantisca alla morte dell'assicurato, o alla scadenza del termine stabilito in polizza, il rimborso del capitale anticipato.

Il pagamento del premio di assicurazione corrispondente al rischio di morte e al rischio d'impiego, e degli interessi sull'anticipazione, dev'essere garantito o con delegazioni su stipendi, regolarmente accettate dalle competenti Amministrazioni, pubbliche o private, o con quelle altre forme che siano riconosciute idonee dall'Istituto Nazionale.

Art. 3°

dy

La durata del differimento per le assicurazioni miste di cui nel precedente articolo non può essere superiore a 30 anni e in nessun caso protrarsi oltre il 65° anno di età dell'assicurato.

Art. 4°

L'interesse annuo sulle anticipazioni è fissato dal Consiglio di Amministrazione, al netto da qualsiasi imposta presente o futura.

Art. 5°

Le anticipazioni fatte dall'Istituto Nazionale se



no garantite, oltre che dal vincolo della polizza di assicurazione e dalla ipoteca di primo grado sugli immobili di cui si riferiscono, da tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, degli enti e delle persone obbligate a termini del contratto di anticipazione.

Art. 6°

Il prestito non può superare i 2/3 del valore dell'immobile ipotecato, in base alla valutazione eseguita da un perito, delegato dall'Istituto.

I mutuatari devono assicurare gli immobili contro l'incendio, presso una Impresa benemerita all'Istituto, e consentire a favore di questo la cessione del diritto a percepire, nel caso di incendio, le indennità dovute dall'impresa assicuratrice.

Art. 7°

Le Società o gli Enti che vogliono ottenere dall'Istituto Nazionale i prestiti ad ammortamento assicurativo, debbono farne regolare domanda, corredata di tutti gli elementi necessari. Devono inoltre sottoscrivere un contratto di base nel quale siano stabiliti: le modalità da seguirsi per le operazioni; l'impegno dell'Istituto Nazionale di fare i prestiti col metodo dell'ammortamento assicurativo a premio garantito, secondo la spe-

ciare sanifica deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto; l'obbligo della Società o dell'Ente di stipulare con l'Istituto Nazionale i contratti della specie per tutti i propri soci, salva la facoltà di rivolgersi ad altri Istituti per le proposte di assicurazione che fossero dall'Istituto Nazionale dichiarate inaccettabili. Nel contratto è pure stabilita la somma cui potrà estendersi l'anticipazione per ogni singolo socio, entro il limite dei sette decimi di cui nell'articolo precedente, e sono pure indicate le condizioni dell'anticipata risoluzione dei contratti di assicurazione, sia per anticipata restituzione del mutuo, sia per mutamento nella persona dell'assegnatario, sia per altre cause.

Art

Art. 8°

L'Istituto Nazionale si riserva il diritto di far rivitare le case date in ipoteca a suo favore, allo scopo di accertarne lo stato di manutenzione, a norma dell'art. 3 del regolamento 12 agosto 1908 N. 528.

Il mutuatario ha l'obbligo di denunziare all'Istituto Nazionale ogni mutamento che porti seco una diminuzione del valore dello stabile, come pure qualsiasi atto per parte di terzi che ne pregiudichi il possesso o ne contesti il diritto di proprietà.



La denunzia dell'usufrutto fatta entro un mese dall'adempimento mutuo, turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà.

L'Istituto ha diritto di far procedere, a spese del mutuatario, a nuova stima degli immobili e constatata così la diminuzione di valore ha diritto di chiedere un supplemento di ipoteca o il pagamento del credito conformemente all'art. 1980 Codice Civile.

Art. 9°

Nei casi di anticipata risoluzione del contratto di assicurazione il valore di riscatto rimanente dall'apposita tabella annessa al contratto di cui all'articolo 7 è portata a diminuzione del debito del mutuatario.

Art. 10°

La ommissione delle polizze di assicurazione è subordinata, testa per testa, all'esito della visita medica eseguita da sanitari di fiducia dell'Istituto Nazionale.

Art. 11°

I contratti impegnano i singoli soci anche in modo indipendente delle sorti della Società cooperativa cui appartengono.

- 47

Art. 12:

L' Istituto Nazionale preferirà nelle operazioni regolate dalle presenti norme gli Enti o le Società che abbiano posto per condizione ai propri soci l'anticipazione di almeno il 10 per cento del valore delle immobili offerte in garanzia.

Art. 13:

I diritti di polizza e di visita medica, di atti notarili, di perizia e, in genere, tutte le spese inerenti alle operazioni di prestito, sono ad esclusivo carico dei mutuatari.

Art. 14:

Nei singoli contratti sarà stabilito che, per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla concessione dei mutui è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

8. Cessione del 10% di rischi assunti da Compagnie autorizzate.

Stante l'ora tarda, il Consiglio delibera di delegare al Comitato Permanente l'esame delle proposte di cessione del 10% di rischi assunti da

Compagnie autorizzate.

Dopo di ciò, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza

Il Presidente del Consiglio
Amey

Il Direttore Generale
A. Bois

Il Consigliere Segretario
S. Hofmayer, estensore